



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 790 DEL 11/07/2016

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 11/07/2016

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Antonio Bartolini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Viste la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 29 marzo 2016 di costituzione del "Comitato Appalti", nonché la determinazione dirigenziale n. 3447 del 4 maggio 2016 con la quale viene costituito, tra gli altri, un gruppo di lavoro per la elaborazione di linee guida operative per i servizi regionali e le Agenzie;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli articoli 77, 78 e 216, comma 12;

Vista L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

Considerata la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

Vista la Deliberazione A.N.A.C. 31.05.2016, n. 620 avente ad oggetto "Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'A.N.A.C. per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" con la quale l'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 77, comma 12 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ha individuato i criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne, stante la necessità che gli stessi debbono essere preventivamente individuati da ciascuna stazione appaltante fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto che:
 - ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne incaricate di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati;

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) di adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici interne:
- il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;
 - la commissione giudicatrice è nominata con atto del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
 - i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente;
 - la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
 - i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
 - i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
 - la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito da Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato una sola volta;
- 4) di disporre che l'atto di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti siano pubblicati sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alle strutture dirigenziali regionali e di disporre, altresì, la pubblicazione sulla Intranet dell'Amministrazione regionale;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alle agenzie regionali quale atto di indirizzo operativo;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul profilo di committente dell'Amministrazione regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni.

Criteri di aggiudicazione

L'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base:

- del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;
- il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può «essere utilizzato il **criterio del minor prezzo**:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.

Devono sempre essere assegnati mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2);
- c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Infine, ai sensi del comma 7, dell'art. 95 del decreto sopra citato, l'elemento costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso; in tal caso la competizione viene svolta unicamente sulla base dei criteri qualitativi.

Disposizioni normative in materia di commissioni giudicatrici

La disciplina delle commissioni giudicatrici è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 28 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3:

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

Art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. **E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.** Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. **Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.**

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 28 “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”

1. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per l’affidamento di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di competenza della Regione la Commissione di cui al comma 1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1.

3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. La Commissione individua l’offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1. Tale termine può essere prorogato una sola volta.

5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

6. Per gli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina della Commissione giudicatrice.

Seggio di gara e Commissione giudicatrice

Considerato che esistono delle differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Si ritiene opportuno demandare ad un seggio di gara, in composizione monocratica, la gestione delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Tale seggio è costituito di norma da un Dirigente dell’Amministrazione regionale, assistito da due testimoni, scelti tra il personale dipendente della stessa Amministrazione. Le operazioni di gara sono verbalizzate di norma dall’Ufficiale Rogante della Regione, ai sensi dell’art. 40 della l.r. 09.03.1979 n. 11.

Considerato, altresì, che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze;

Si ritiene opportuno demandare al seggio di gara, in composizione monocratica, composto con le modalità di cui sopra, le attività di verifica amministrativa che non richiedono alcun giudizio di tipo discrezionale e demandare alla commissione giudicatrice, la valutazione tecnica delle proposte dell’operatore economico, attraverso l’esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria, ai sensi dell’art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede come di seguito:

- a) il seggio di gara, composto secondo le modalità di cui sopra, dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando o dalla lettera di invito, procede, in seduta pubblica:
 - all'apertura dei plichi, alla verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando o nella lettera di invito;
 - provvede all'apertura dei plichi delle diverse offerte che di norma contengono tre buste: busta A (documentazione amministrativa), busta B (documentazione tecnica) e busta C (offerta economica);
 - disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara;
 - procede, sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Tale documentazione è poi conservata in plico sigillato;
- b) dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. A tale seconda fase provvede l'apposita Commissione giudicatrice individuata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 e nominata con atto del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestioni partecipate su indicazione del Responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, ricevuta dal seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche, in una o più sedute riservate, verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- c) completato l'esame dell'offerta tecnica, il Seggio di gara, alla presenza, di norma, della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
 - comunica le valutazioni compiute, dà notizia di eventuali esclusioni e dà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;
 - verifica l'integrità del plico contenenti le buste con le offerte economiche e l'integrità delle singole buste, procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte economiche;
- d) a questo punto la Commissione giudicatrice:
 - attribuisce i punteggi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi sulla base della formula indicata nella documentazione di gara e procede al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e individua l'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

o*o

Considerata la necessità, per quanto sopra esposto, di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne che possono essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra ricordato, si reputa opportuno sottoporre all'attenzione della Giunta regionale, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la necessità di individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del decreto sopra citato, "*devono essere preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*".

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l'assunzione di un atto finalizzato a:

1) prendere atto che:

- ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne incaricate di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati:
 - nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici interne:

- il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestioni partecipate, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;

- la commissione giudicatrice è nominata con atto del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti e Gestioni partecipate, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
 - i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente;
 - la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
 - i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
 - i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
- 3) la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito da Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato una sola volta;
- 4) disporre che l'atto di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti siano pubblicati sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) trasmettere il presente provvedimento alle strutture dirigenziali regionali e di disporre, altresì, la pubblicazione sulla Intranet dell'Amministrazione regionale;
- 6) trasmettere la presente provvedimento alle agenzie regionali quale atto di indirizzo operativo;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul profilo di committente dell'Amministrazione regionale.

Perugia, lì 04/07/2016

L'istruttore
Catia Betti

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 05/07/2016

Il responsabile del procedimento
Catia Betti

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto
e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 07/07/2016

Il dirigente di Servizio
Avv. Maria Balsamo

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/07/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dalla Regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 11/07/2016

Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO